

REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI  
PROVINCIA DE L'AQUILA

RSP. 198  
COPIA

**ATTO DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD  
“AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA” DEL COMUNE DI SAN  
DEMETRIO NE’ VESTINI DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO  
CARSIKO MUSEALE “GROTTE DI STIFFE” ED ALTRI IMMOBILI DI  
PROPRIETA’ COMUNALE PER IL PERIODO DAL 02/04/2022 AL 31/03/2042**


L'anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di Marzo, nel Palazzo Comunale di San Demetrio Ne' Vestini, sito alla Via San Vincenzo de Paoli n.1, nell'Ufficio del Segretario Comunale, avanti a me, Dott Lucio Luzzetti Segretario Generale del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa per il Comune di San Demetrio Ne' Vestini, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori di seguito riportati della cui identità sono certa rispettivamente per conoscenza personale:

Il Comune di San Demetrio Ne' Vestini – Concedente (di seguito, per brevità, anche solo “Comune”), con sede legale in San Demetrio alla via San Vincenzo de Paoli n.1 nella persona dell'Ing. Luciano Rossi nato a L'Aquila il 10/07/1981, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, che dichiara di agire nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in nome e per conto del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, C.F. e P. I.V.A. n.80002710665 in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio.

La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” – Concessionario (di seguito, per brevità, anche solo “Azienda” o “Concessionario”) con sede legale in San Demetrio Ne' Vestini alla via San Vincenzo de Paoli n.1 iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA del Gran Sasso d'Italia – Numero REA:AQ-204403 data iscrizione: 15/02/2022 nella persona del Sig. Cappelli Giovanni nato a L'Aquila il 13/10/1974 C.F. CPPGNN74R13A345T nella sua qualità di Amministratore Unico del Consiglio di Amministrazione, giusta nomina decreto sindacale n. 2 del 24/01/2022

**PREMESSO CHE:**

- Il sito delle Grotte di Stiffe è un complesso di grotte carsiche museali situate nei pressi di Stiffe nel Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ);



- Stante la natura del complesso Le Grotte di Stiffe, facente parte del demanio comunale, il Comune di San Demetrio Ne' Vestini ha individuato nell'Azienda Speciale lo strumento più diretto ed efficace alla tutela, valorizzazione e gestione dell'ambito territoriale del suddetto complesso;

- Con atto pubblico Repertorio N.103862/33518 il Comune di San Demetrio Ne' Vestini presso lo studio del Notaio Francesco Benedetti in L'Aquila, ha costituito l' "Azienda Speciale Territorio e Cultura" con amministratore unico nominato in data 24/01/2022, la quale ha sede legale in San Demetrio Ne' Vestini via San Vincenzo de Paoli n.1;

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2022 il Comune di San Demetrio Ne' Vestini ha affidato la gestione del complesso carsico museale "Le Grotte di Stiffe" all'Azienda Speciale Territorio e Cultura, partecipata al 100% dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini;

- Che in data 31.03.2022 è stato redatto il verbale di consistenza del complesso ipogeo e degli altri beni che saranno oggetto di trasferimento in uso a favore del concessionario come da verbale prot. n. 1058 del 31.03.2022 sottoscritto dal Responsabile Ufficio Tecnico Ing. Luciano Rossi e dall'Amministratore Unico Giovanni Cappelli dell'Azienda Speciale Territorio e Cultura ;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA LE PARTI  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**(Norma Preliminare)**

Con il termine Complesso Carsico Museale "Grotte di Stiffe" si identifica nella presente Convenzione l'insieme dei beni immobili, delle aree e delle costruzioni e quant'altro previsto dall'art. 3 della presente Convenzione ad ogni titolo nella disponibilità del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, come meglio delimitati con tratteggio continuo di colore rosso nelle planimetrie allegate sotto le lettere "A", alla presente Convenzione.

**ARTICOLO 1**

**(Contenuto della Convenzione)**

1.1 La presente Convenzione regola l'affidamento in concessione dei beni immobili (compresi i beni mobili relativi all'arredo e ad ogni altro accessorio così come indicati nel verbale di consistenza e consegna allegato alla presente

1.1 La presente Convenzione regola l'affidamento in concessione dei beni immobili (compresi i beni mobili relativi all'arredo e ad ogni altro accessorio così come indicati nel verbale di consistenza e consegna allegato alla presente convenzione) del complesso "Grotte di Stiffe", e di altri beni immobili come elencati nelle allegate Planimetrie "A", di proprietà del Comune di San Demetrio Ne'Vestini nonché dei servizi necessari alla gestione turistica di tali beni, con le relative modalità e limiti di esercizio, così come espressamente disciplinate dall'art. 5 dell'Atto Costitutivo dell' "Azienda Speciale Territorio e Cultura" del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, previsione qui da intendersi come interamente richiamata e trascritta.

1.2 Le parti dichiarano che il rapporto sarà regolato in base alla presente convenzione, al Regolamento d'uso e alle condizioni presenti nei documenti e atti richiamati in premessa, che devono intendersi quale parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegati.

1.3 Le Planimetrie allegati A ed il Regolamento d'uso di cui all'allegato C sono formalmente acclusi alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

1.4 È fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione di legge e di Regolamento in materia, se ed in quanto applicabili.

## ARTICOLO 2

### (Durata)


2.1 La concessione decorre dal 02/04/2022 e avrà durata di anni venti (20).

2.2 La decorrenza economica della Convenzione è fissata al giorno 02/04/2022. In tale data verrà redatto verbale di consegna.

## ARTICOLO 3

### (Oggetto della Convenzione)

3.1 La presente Convenzione affida in concessione, nello stato di fatto in cui si trovano, i beni immobili e servizi alla azienda speciale "Azienda Speciale Territorio e Cultura", come di seguito specificati e in dettaglio individuati nella Planimetria (All. "A") e nel Verbale di consistenza (All. "B"), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



A handwritten signature.

A handwritten signature.

A handwritten signature.

PLANIMETRIA "A": Edifici soprastanti il complesso ipogeo delle Grotte di Stiffe: Biglietteria, Bagni Pubblici e locali tecnici, Area destinata a parcheggio e Strada di Accesso al complesso;

3.2 Per tutti gli immobili è stato redatto a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Rossi del Comune, verbale di consistenza e certificato di conformità, sottoscritto dai rappresentanti del Comune di San Demetrio Ne'Vestini e della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" prima della data di decorrenza della presente concessione.

3.3 Dalla data di decorrenza della presente concessione, l'"Azienda Speciale Territorio e Cultura" si impegna ad assumere la detenzione, con obbligo di custodia e di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi alla manutenzione ordinaria delle aree; è fatto salvo il pieno diritto del Comune di San Demetrio Ne'Vestini di intervenire direttamente eseguendo alcune opere o lavori, in caso di inerzia e/o per motivi di opportunità, comunicandolo preventivamente alla "Azienda Speciale Territorio e Cultura".

- Il sotterraneo complesso geologico definito "Grotte di Stiffe" è consegnato alla "Azienda Speciale Territorio e Cultura" onde consentire alla stessa la gestione dei servizi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione e qui di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- Promozione e gestione delle attività di tutela e ricerca scientifica, con eventuali possibilità di collaborazione con istituti di ricerca e università italiane e estere;

- Pubblicizzazione del complesso turistico delle "Grotte di Stiffe" a livello nazionale ed internazionale nonché la tutela (anche sotto il profilo giudiziale e stragiudiziale) del diritto di immagine del complesso carsico delle "Grotte di Stiffe";

- Convogliamento dei flussi turistici da o per le "Grotte di Stiffe";

- Accompagnamento turistico all'interno delle "Grotte di Stiffe";

- attività di accoglienza nell'ambito dei beni immobili affidati in concessione.

3.4 L'Azienda nella gestione di detti servizi può anche accedere, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste secondo le norme vigenti in materia;

3.5 In relazione ai servizi la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" svolge le seguenti attività:

1. Visita guidata delle "Grotte di Stiffe" e tutte le attività collaterali, come la spiegazione delle norme di sicurezza personali da rispettare da parte dei visitatori per

il rispetto dei luoghi e dell'ambiente, del delicato ecosistema presente all'interno del complesso ipogeo oggetto della presente convenzione.

2. Conduzione dell'Ufficio Info-Point del Comune di San Demetrio Ne'Vestini.

#### ARTICOLO 4

##### (Diritti del Concedente)

4.1 Il Comune di San Demetrio Ne'Vestini, stipulando la presente convenzione, potrà esercitare tutti i diritti imputabili al concedente, per i beni e servizi comunali in concessione. In particolare essa potrà esercitare sui beni concessi, tutti i diritti previsti dagli artt. 832 e seguenti del Codice Civile discrezionalmente, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge, soprattutto in relazione ad opportunità di finanziamenti ricevuti e a progettualità strutturali di miglioramento del territorio.

#### ARTICOLO 5

##### (Diritti del Concessionario)

5.1 La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" stipulando la presente convenzione, potrà esercitare tutti i diritti imputabili al concessionario, per i beni e servizi comunali in concessione. In particolare, essa potrà esercitare sui beni concessi, tutti i diritti previsti dagli artt. 1140 e seguenti del Codice Civile discrezionalmente, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto delle norme di legge. In particolare:

- Gestione del Sito Istituzionale "Grotte di Stiffe" ([www.visitsandemetrio.it](http://www.visitsandemetrio.it));
- Gestione della piattaforma on line per le prenotazioni;

#### ARTICOLO 6

##### (Obblighi del Concessionario)

6.1 La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" si obbliga in particolare:

- Ad accettare senza riserva alcuna il Regolamento d'uso, di cui all'Allegato C alla presente convenzione, del complesso costituito dall'intera area comprendente immobili e sito carsico "Grotte di Stiffe" predisposto dal Comune di San Demetrio Ne'Vestini, e si impegna al pieno rispetto del Regolamento d'uso e delle disposizioni legislative vigenti in materia;
- Osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune.



• All'eventuale cambio di destinazione d'uso degli impianti, degli immobili e/o delle strutture in concessione, se necessario per lo svolgimento delle attività gestionali, senza alterare i luoghi, previo nulla-osta preventivo del Comune di San Demetrio Ne' Vestini; il cambio di destinazione deve essere comunque compatibile con la destinazione urbanistica prevista qualunque essa sia;

• A presentare, conformemente alla legislazione vigente in materia, al Comune di San Demetrio Ne' Vestini, per ottenerne l'assenso preventivo, tutti i progetti che comportino modificazioni dello stato dei luoghi, così come esistenti al momento della stipula della presente Convenzione. In particolare, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" si impegna a non effettuare alcun intervento di manutenzione straordinaria, al di sotto del livello del suolo e, all'interno delle "Grotte di Stiffe", in assenza del preventivo assenso del Comune di San Demetrio Ne' Vestini e delle altre Autorità preposte;

• a consentire annualmente gli ingressi promozionali, così come stabiliti con apposito Disciplinare redatto dalla Giunta Comunale;

• ad applicare le misure di prevenzione e tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al fine di tutelare il personale utilizzato a qualunque titolo e gli stessi visitatori;

6.2 Ove la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" risulti inadempiente agli obblighi della presente Convenzione, la stessa società decadrà dalla concessione, previa segnalazione formale dell'inadempimento con raccomandata A.R. all'Amministratore Unico della "Azienda Speciale Territorio e Cultura";

## ARTICOLO 7

### (Canone)

7.1 La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" si impegna a corrispondere a favore del Comune di San Demetrio Ne' Vestini il canone di concessione composto da:

1. Canone minimo forfettario di € 10.000,00 (diecimila/00);
2. Una percentuale, per una quota pari al 30% (trenta per cento) dell'incasso derivante dalla vendita del biglietto di accompagnamento in Grotta e di tutto il volume d'affari successivamente descritto;
3. Le somme di cui sopra sono soggette ad adeguamento ISTAT.

Al trasferimento complessivo di cui al punto 2, ove eccedente il canone di cui al punto 1, verrà scomputato il canone minimo e fisso di cui al punto 1.

7.2 Ai fini del calcolo della quantificazione del volume d'affari concorrono i ricavi conseguiti per le seguenti attività:

- Biglietti di ingresso ai fini dell'accompagnamento per la visita alle "Grotte di Stiffe" (compreso biglietteria on-line);


7.3 Considerato che l'attuale prezzo del biglietto, stabilito da deliberazione di giunta comunale n. 56 del 12/05/2021 esecutiva, è pari a € 12,00 per la visita con tariffa ordinaria, pari a € 10,00 bambini da 6-14 anni ed over 70 - pari a € 9,00 a persona per gruppi organizzati e scolastici  $\geq$  a 20 persone- gratuiti bambini fino a 6 anni, portatori di handicap compreso accompagnatore, residenti nel Comune di San Demetrio Ne' Vestini, una persona organizzatore accompagnatore dei gruppi composti da 20 persone. In caso di eventuale aumento del prezzo del biglietto stabilito sempre dal Consiglio comunale, si definisce, già con la sottoscrizione della presente convenzione, che la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" debba corrispondere al Comune di San Demetrio Ne' Vestini, per ogni euro di aumento la somma di 30 (Trenta) centesimi di euro o frazioni per ogni visitatore del sito carsico, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione consiliare di approvazione dell'aumento del prezzo del biglietto.

7.4 Le somme saranno corrisposte al Comune di San Demetrio Ne' Vestini in rate quadrimestrali posticipate, tenuto conto della soglia del volume d'affari raggiunta nel trimestre di competenza, entro il giorno 20 successivo al trimestre stesso, con conguaglio operato, di volta in volta, in sede di versamento del II°, III° quadrimestre, sottraendo al quadrimestre di riferimento le somme già dovute nel quadrimestre precedente, sino al completamento dell'ultima rata da effettuarsi entro la data del 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, che deve tenere conto della soglia ultima di fatturato ottenuta dalla società stessa nell'anno di competenza (così come esemplificato al precedente comma 7.3).

7.5 Il valore della presente convenzione è stimato anche ai fini della registrazione dell'atto in € 10.000,00 annuali (euro 10.000/00) per un valore complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00) e registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 - Tariffa Parte I - del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii..

7.6 Il concessionario, inoltre, provvederà a fornire al Comune di San Demetrio Ne' Vestini un rendiconto di gestione, anche in forma semplificata, entro il 31 dicembre di ogni anno al fine di garantire la corretta esecuzione amministrativa ed economico-finanziaria della presente Convenzione.

SECRETARIA COMUNALE



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

## ARTICOLO 8)

**(Clausola di salvaguardia per causa di forza maggiore, circostanze impreviste e imprevedibili, motivi di sicurezza o per interventi strutturali che impediscono l'accesso alla struttura da parte dei visitatori)**

8.1 Ove nel periodo di durata della presente Concessione si verificassero cause di forza maggiore, circostanze impreviste e imprevedibili, motivi di sicurezza oppure interventi strutturali tali da impedire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori con conseguente chiusura della Gestione del Complesso Carsico Museale delle "Grotte di Stiffe", per oltre 90 giorni, è facoltà delle parti stabilire, con separato atto, nuove condizioni di concessione (di carattere straordinario e temporaneo) al fine di permettere al concessionario di coprire i costi minimi di funzionamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di personale non coperto da ammortizzatori sociali, utenze, spese per organi sociali obbligatori, spese amministrative obbligatorie, spese minime a tutela dei beni oggetto della concessione).

## ARTICOLO 9

**(Ulteriori Obblighi del Concessionario)**

9.1 Oltre agli obblighi previsti dall'art. 6 della presente convenzione, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" si impegna altresì all'adempimento degli ulteriori obblighi previsti nel presente articolo e, precisamente:

a) attivazione e/o voltura di tutte le utenze dovute alla gestione, quali quelle relative all'acqua e alla fogna, energia elettrica, gas, servizio di telecomunicazioni ecc.;

b) ad assicurare nei periodi di accesso del pubblico al complesso delle "Grotte di Stiffe" il servizio necessario per l'assistenza medica immediata;

c) ad informare con tempestività, e comunque entro e non oltre 24 ore dall'accadimento del fatto, il Comune di San Demetrio Ne'Vestini di ogni danneggiamento verificatosi nell'ambito del complesso de "Grotte di Stiffe" affidato in concessione;

d) Ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nei confronti del personale dipendente impegnato nella gestione del sito carsico;

9.2 Sono a carico del Concessionario le spese relative ad eventuali lavori di manutenzione ordinaria inclusa la Strada di accesso, come evidenziato nella planimetria "A", l'obbligo di mantenere lo stato di conservazione dei luoghi e del delicato ecosistema ivi presente al momento della stipula.



9.3 Eventuali interventi di manutenzione Straordinaria andranno segnalati e concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale.

9.4 Il complesso ipogeo dovrà essere messo a disposizione del Comune, gratuitamente, per n. tre [3] giornate all'anno, compresi i servizi per le iniziative che l'Amministrazione Comunale intenderà promuovere, senza recare pregiudizio all'attività ufficiale del Concessionario. Per le manifestazioni effettuate dal Comune il Concessionario sarà esonerato dalla responsabilità per danni sempreché l'evento dannoso non sia ad esso imputabile;

9.5 Presenza di personale addetto al pronto intervento durante l'apertura per eventuali interventi sugli impianti;

9.6 Provvedere all'integrazione delle attrezzature e degli arredi eventualmente mancanti;

9.7 Mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante del Concessionario, per tutta la durata della concessione.

9.8 Invio al Comune, quando richiesto, degli atti fondamentali contabili.

9.9 Osservanza delle normative in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione, anche relativamente a: formazione, istruzione e presenza di personale adeguatamente preparato.

9.10 Mantenere in efficienza le strutture e le attrezzature, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva.

9.11 Il Concessionario mantiene, altresì, la responsabilità in ordine alle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.

9.12 Comunicare immediatamente al Settore competente tutte le circostanze, i fatti che possano pregiudicare il complesso ipogeo o le strutture a questo asservite.


9.11 L'inadempimento di uno qualunque degli ulteriori obblighi stabiliti negli articoli che precedono comporterà la decadenza della società stessa dalla concessione e la risoluzione di diritto della presente Convenzione.

## ARTICOLO 10

### (Responsabilità Verso Terzi Polizza Assicurativa)

10.1 Qualora dall'esecuzione della presente convenzione e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, (così come individ

Handwritten signature and stamp on the right margin.



Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.



preliminare della presente Convenzione), nonché dal transito turistico oppure durante eventuali lavori di manutenzione o altre circostanze, derivassero danni diretti ed indiretti di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

10.2 La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” ha fornito all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa n. 21794 sottoscritta in data 29.03.2022 e con decorrenza dal 01.04.2022 con un massimale di Responsabilità Civile verso Terzi di € 2.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 per ogni persona lesa e di € 2.000.000,00 per danni a cose e verso terzi.

La polizza di cui sopra sarà prestata per un periodo di anni 3 dalla data della stipula del presente e dovrà essere rinnovata alla sua scadenza per identico periodo (anni 3).

10.3 La concessionaria si obbliga a trasmettere i rinnovi della polizza richiamata al sopracitato art. 10.2 a copertura del periodo previsto in detto art. 10.2 depositandola presso il Settore Patrimonio e LL.PP. del Comune con la prova dell'avvenuto pagamento del premio. La mancata consegna da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento della stessa polizza, se richiesto dall'Amministrazione, potrà comportare la decadenza della Concessione.

10.4 La polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività connesse a quella principale; non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione. La polizza di cui al precedente comma non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti ai fini della presente Concessione è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l'Amministrazione concedente. Parimenti, i massimali della polizza non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

10.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di vagliare la polizza e le appendici di cui al presente articolo, chiedendone, finanche in costanza del periodo concessorio, l'eventuale adeguamento.

10.6 L'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza

alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune di San Demetrio Ne'Vestini e con i terzi danneggiati - eventuali imprese appaltatrici o subappaltatrici.

## ARTICOLO 11

### (Diritti di Ispezione)

11.1 Con la stipula della presente Convenzione il Comune di San Demetrio Ne'Vestini, oltre i controlli di natura tecnica previsti dalla normativa vigente e regolamentare dell'Ente, si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla gestione della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" e sulle risultanze economico finanziarie dell'attività dell'Azienda.

11.2 I controlli saranno effettuati da funzionari comunali a tal fine preposti dal Comune di San Demetrio Ne'Vestini.

## ARTICOLO 12

### (Nuove Scoperte)

12.1 Ove nel periodo di durata della presente Convenzione si pervenga alla scoperta di ulteriori siti carsici, non compresi tra i beni oggetto della presente Convenzione, gli stessi saranno acquisiti di diritto al patrimonio del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.

12.2 Negli stessi termini risulterà acquisito al patrimonio del Comune di San Demetrio Ne'Vestini qualunque altro bene mobile o immobile rinvenuto nel sottosuolo o nel soprassuolo all'interno dell'area affidata in concessione.


12.3 Oltre al sopracitato complesso carsico museale, denominato "Grotte di Stiffe", nel territorio comunale vi potrebbero essere altri siti carsici non ancora visitabili che potranno essere oggetto di successivo convenzionamento;

12.4 La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" potrà in ogni caso svolgere attività di ricerca scientifica in qualunque altro dei sopracitati siti presenti sul territorio del Comune di San Demetrio Ne' Vestini.



## ARTICOLO 13

### (Norma Finale)

13.1 Alla scadenza della presente Convenzione, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" provvederà alla riconsegna dei beni affidati in concessione, come eventualmente modificati nel rispetto delle condizioni della presente Convenzione, in



IL SEGRETARIO COMUNALE



buono stato d'uso, previa redazione di apposito verbale da redigersi in contraddittorio con i funzionari o tecnici appositamente designati dal Comune di San Demetrio Ne'Vestini.

13.2 Per ogni controversia sull'applicazione della presente Convenzione si dichiara la competenza del Foro di L'Aquila.

13.3 Per quanto non previsto nella presente convenzione e negli atti richiamati si fa espresso riferimento alle norme contenute nell'art. 114 del D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL), al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, nonché a tutte le norme vigenti in materia.

#### ARTICOLO 14

##### (Obblighi del concessionario nel rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici)

14.1 Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, recante "Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici", dal Codice di Comportamento del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, di cui ha preso conoscenza per essere pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

14.2 Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegna un termine non superiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

14.3 Il Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Rossi del Comune di San Demetrio Ne'Vestini e il Concessionario dichiarano che non sono intercorsi tra loro nell'ultimo biennio rapporti contrattuali a titolo privato né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

#### ARTICOLO 15

**(Risoluzione del contratto per violazione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)**

15.1 Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.


Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità dei beni concessi;
- b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione e/o dai suoi allegati, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.
- d) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- f) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività di cui alla convenzione, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;

15.2 L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione è disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno in corso. La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire i beni concessi nello stato in cui si trovano e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.

15.3 In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l'importo del canone annuo, rivalutata, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire.

15.4 Alla revoca deve necessariamente seguire la procedura per la riconsegna dei beni.



Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

15.5 Si procederà alla risoluzione del presente atto in caso di mancato rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, delle disposizioni del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013, e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, approvato, in applicazione del D.P.R. n.62/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 08/02/2021, consultabile dal sito istituzionale del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, nella sezione "Amministrazione trasparente", che qui si intende integralmente richiamato per farne parte integrante, anche se non materialmente allegato al presente contratto e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

## ARTICOLO 16

### (Spese)

16.1 Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa.

16.2 La presente Concessione è soggetta a registrazione nella misura prevista dall'art.5 della tariffa parte 1^ allegata al D.P.R. 25.04.1986, n. 131.

## ART. 17

### (Trattamento dei dati personali e privacy)

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679, i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale sia informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati personali saranno utilizzati per l'adempimento di obblighi contrattuali e di legge e non per usi commerciali, salvo specifica autorizzazione dell'utente.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune che provvederà a conservare gli stessi in conformità alla predetta normativa, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.

## ART. 18

## Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti, non risolte amichevolmente, si farà ricorso alla giurisdizione ordinaria.
2. Il Foro competente è quello del tribunale di L'Aquila.

### ART. 19

#### Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a cura e spese dell'Azienda.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come in appresso, con firma olografa.


Si allegano:

- Allegato A "Planimetria A";
- Allegato B "Verbale di sussistenza dei beni concessi"
- Allegato C "Regolamento d'uso"

Sottoscrivono:

Comune di San Demetrio Ne' Vestini


Il Responsabile Servizio Tecnico Ing. Luciano Rossi




"Azienda Speciale Territorio e Cultura":

L'Amministratore Unico Giovanni Cappelli


Segretario Generale del Comune di San Demetrio Ne' Vestini  
pubblico ufficiale rogante  
Dott. Lucio Luzzetti





Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente,  
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:  
articoli: 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 15.



Comune di San Demetrio Ne' Vestini  
Il Responsabile Servizio Tecnico Ing. Luciano Rossi



“Azienda Speciale Territorio e Cultura”:  
L'Amministratore Unico Giovanni Cappelli







Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila  
Registrata a L'Aquila il 18.06.2022 n. 31 Serie 1  
Esatti € 200,00 (Duecento/00)












ALLEGATO "B"



Prot. 1058

San Demetrio ne Vestini, 31.03.2022

**OGGETTO: VERBALE DI CONSISTENZA E INVENTARIO DEI MATERIALI COMPLESSO GROTTI DI STIFFE**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) del mese di Marzo alle ore 16:30 in San Demetrio ne Vestini, loc. Stiffe, il sottoscritto Ing. Luciano Rossi in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Demetrio ne Vestini, in ottemperanza a quanto previsto nell'ATTO DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD "AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA" DEL COMUNE DI SAN DE MEDTRIO NE' VESTINI DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO CARSICO MUSEALE "GROTTE DI STIFFE" ED ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, è convenuto sul luogo oggetto della Convenzione ed ivi, con l'intervento dei signori:

1. Giovanni Cappelli Amm. Unico dell'Azienda Speciale,

con l'assistenza dei seguenti testimoni:

1. dott. Antonio Di Bartolomeo

I presenti hanno proceduto alla ricognizione dell'area da cedere in concessione per l'accertamento della consistenza dello stato dei luoghi e dell'inventario dei beni mobili presenti.

#### AREA ESTERNA

L'area esterna individuata compiutamente nell'Allegato A è in parte asfaltata (strada di accesso e area parcheggio) ed in parte realizzata con terreno tipo breccione bianco (strada di accesso alla biglietteria ed alle grotte). Entrando dalla strada di accesso alla biglietteria si ha un primo locale adibito per l'allocazione del gruppo elettrogeno di continuità, successivamente si hanno i locali ad uso biglietteria ed infine i locali wc e di allocazione dei distributori automatici di bevande.

Andando avanti si arriva all'accesso delle grotte protetto da una pensilina in legno in buono stato di conservazione.

#### LOCALE DI ALLOGGIAMENTO DEL GRUPPO ELETTOGENO

All'interno del locale da cui si accede da una porta in ferro è presente un gruppo elettrogeno di continuità che si attiva in caso di emergenza per assenza di corrente elettrica. Il gruppo è stato posto a norma di legge secondo le indicazioni dei VV.FF.

#### LOCALE BIGLIETTERIA

All'interno del locale da cui si accede da una porta in ferro SONO PRESENTI:

Descrizione	Quantità
PC portatile DELL	1
Stampante Samsung xpress M2026	1
Router Vodafone	2

Stampante termica biglietti Bixolon	2
Telefono cellulare Motorola Moto e(7i) power	2
Cassetta portasoldi	1
Scrivania	1
Mobiletto basso a scaffale	1
Sedie bianche	5
Termosifone a corrente	1
Cassetta di Primo Soccorso biglietti	1
Defibrillatore	1
Pallone Ambu primo soccorso biglietti	1
Caschetti di protezione	94
Amplificatori portatili	4
Archetti amplificatore	2
Estintori	1

Un ulteriore estintore è presente nel locale gruppo Elettrogeno.

#### INVENTARIO DEI MATERIALI, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI MOBILI ALL'INTERNO DELLE GROTTA

All'interno del complesso carsico sono presenti:

Descrizione	Quantità
Estintori	10
Cassetta medica primo soccorso interno grotta	3
Teli termici interno grotta	60
Pallone ambu primo soccorso interno grotta	3
Armadietto primo soccorso interno grotta	3



Per fare constatare quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, che visto, letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Luciano Rossi

Amministratore Unico Azienda Speciale  
Giovanni Cappelli

TESTIMONI

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI  
PROVINCIA DE L'AQUILA



**REGOLAMENTO D'USO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL  
COMPLESSO CARSIKO MUSEALE "LE GROTTE DI STIFFE"  
ALLA "AZIENDA SPECIALE TERRITORIO E CULTURA", ("ATC")**

Il Comune di San Demetrio Ne' Vestini comprende nel suo territorio comunale e, dunque, come bene di sua proprietà il complesso carsico museale delle Grotte di Stiffe, sito nella frazione Stiffe del Comune. Le Grotte di Stiffe rappresentano la parte terminale di un complesso carsico il cui sviluppo comprende l'Altopiano delle Rocche dove sono presenti i principali inghiottitoi. Le cavità che caratterizzano il sito carsico hanno numerose qualità sia di interesse scientifico che naturalistico, nonché speleologico: infatti, sono presenti, ad esempio, complessi di stalattiti e stalagmiti, alcune specie di acque endemiche e patine microbiologiche tipiche di ambienti sotterranei e specie di chiroterteri che rendono l'ecosistema ivi presente particolarmente delicato e prezioso.

**Art. 1**

**Normativa di riferimento**

La gestione delle "Grotte di Stiffe" avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, di quelle della Convenzione stipulata con l'Azienda concessionaria, nonché di tutte le prescrizioni normative vigenti e in particolare:

1. del Decreto legislativo n. 42 del 2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;
2. della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e del D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
3. della L.R. 9.4.1975 n. 32 in materia di "Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico Abruzzese".

**Art. 2**

**Gestione Tecnica**

1. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" si occupa della gestione tecnica del sito, in quanto provvede alla custodia, alla manutenzione, alla pulizia e alla segnalazione di eventuali anomalie, al Comune di San Demetrio Ne' Vestini, degli edifici soprastanti il

complesso ipogeo delle Grotte di Stiffe. Con riguardo alla biglietteria, l'azienda concessionaria mantiene pulita e a disposizione (negli orari di apertura previsti) la struttura per l'acquisto dei biglietti sul posto; con riguardo, invece, ai bagni pubblici, la stessa azienda si occupa di tenerli igienizzati e di assicurare l'acqua corrente, la visibilità e la climatizzazione di detti locali specie nei periodi invernali.

2. Con riguardo ai locali tecnici adibiti alla conservazione del materiale per la manutenzione del sito e delle sue pertinenze, l'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” provvede alla manutenzione dei quadri elettrici collegati al percorso interno delle Grotte, alla fornitura e alla sistemazione dell'attrezzatura di emergenza specifica, da utilizzare da parte di personale qualificato all'interno delle Grotte. Tutto il complesso di cavità sotterraneo deve essere assistito da un impianto elettrogeno con entrata in funzione automatica in caso di interruzione dell'energia di rete, e da impianto telefonico interno collegato con gli Uffici dell'Azienda, con la biglietteria e con l'ingresso delle Grotte.

3. La “Azienda speciale territorio e cultura”, inoltre, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area destinata al parcheggio e della strada di accesso al complesso ipogeo occupandosi, altresì, della manutenzione del verde presente su ambo i lati della strada di accesso al complesso ipogeo, secondo la delimitazione indicata nella Convenzione e negli allegati alla stessa.

4. L'azienda concessionaria si occupa di garantire la corretta illuminazione e la segnaletica necessarie ai fini di una semplice individuazione dell'ingresso al Sito dalla strada principale e della fruibilità di un percorso sicuro. Con riguardo al parcheggio gratuito e non custodito assicura il delineamento dei posti auto e la corretta illuminazione, onde evitare che possa essere luogo di atti vandalici nei confronti dei visitatori.

5. L'azienda concessionaria ha cura di mantenere tutti gli impianti elettrici asserviti al sito ipogeo nonché quelli della biglietteria, della strada e del parcheggio, funzionanti e in sicurezza, avendo cura di predisporre e aggiornare le dichiarazioni di conformità degli stessi.

6. In virtù di quanto previsto al comma 5, ugualmente, l'azienda concessionaria si obbliga alla manutenzione e a garantire il funzionamento degli impianti elettrici all'interno del percorso delle Grotte, al fine di assicurare il rispetto di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei visitatori e una corretta visibilità dei percorsi stabiliti per le visite.



7. Qualsiasi attività che possa comportare la modificazione, anche parziale, dello stato dei luoghi, da parte del concessionario deve essere preventivamente segnalata al Comune di San Demetrio Ne'Vestini con apposita istanza, e da questo accettata per iscritto con l'eventuale apposizione di tutte le prescrizioni necessarie e, in ogni caso, in diretto adempimento delle leggi vigenti.

### **Art. 3**

#### **Gestione di impianti e percorsi interni alle Grotte di Stiffe**

1. Al fine garantire una corretta e visibile segnaletica all'ingresso delle Grotte di Stiffe e al loro interno, così da poter assicurare ai fruitori del servizio una visita sicura, i percorsi interni alle Grotte dovranno essere dotati di segnaletica ben visibile e individuati con apposita strumentazione quale cordoni, luci, passerelle e misure di sicurezza adeguate.
2. L'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” ha l'obbligo di redigere un Piano della Sicurezza e ha cura di garantire un sistema di sicurezza e di allarme interno al percorso nelle Grotte per evitare che improvvisi crolli o cedimenti strutturali, fisiologici in determinate tipologie di ambienti naturali, possano nuocere ai visitatori. Al medesimo fine l'Azienda concessionaria si dota di punti di raccolta interni alle Grotte, ove possibile e nel rispetto dei luoghi, in cui inserire kit di emergenza sanitaria provvisti anche di defibrillatore e apparecchiatura per la respirazione d'urgenza.
3. In caso di cedimenti improvvisi o crolli strutturali e in ogni caso di emergenza è obbligatorio da parte dei visitatori adempiere ad ogni ordine imposto dal personale della “Azienda Speciale Territorio e Cultura”.

### **Art. 4**

#### **Gestione Servizio Biglietteria, Sito internet e Prenotazioni**

1. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” si occupa della vendita dei biglietti diretta all'ingresso del Sito e on line, tramite il sito internet dedicato e, anche, di prevedere un sistema di pagamento online adeguato, sicuro e semplice da utilizzare per il corretto acquisto dei biglietti.
2. Il personale addetto della “Azienda Speciale Territorio e Cultura” provvede alla gestione e al corretto funzionamento del citato sito internet istituzionale, sia per la pubblicità e la conoscibilità del sito, sia per la prenotazione dei biglietti per le visite e

anche per una previa informativa sull'accesso alle Grotte (ad esempio, non è consentito l'accesso alle persone con problemi gravi di cardiopatia o respiratori; indossare scarpe antiscivolo e un abbigliamento consono alle condizioni climatiche interne alle grotte, etc.); dal sito, inoltre, deve essere possibile avere il listino prezzi del servizio. Infine, il personale incaricato dall'Azienda concessionaria provvede a risolvere eventuali problemi di prenotazione online dei biglietti, oppure di pagamento degli stessi ed ogni altra incombenza, attraverso un'assistenza posta a disposizione dell'utenza attraverso un numero di cellulare dedicato 3337851582 (o altro numero telefonico all'uopo utilizzato) e/o attraverso il servizio di email all'indirizzo [grottedistiffe@visitsandemetrio.it](mailto:grottedistiffe@visitsandemetrio.it).

3. Il personale autorizzato verifica all'entrata del sito il biglietto, eventualmente da vidimare e si assicura, inoltre, che i visitatori siano dotati di scarpe antiscivolo, vestiario adeguato alla tipologia di escursione, tenendo conto del clima interno delle Grotte che è tra gli 8 °C e i 10 °C.

4. Il personale all'entrata dovrà raccomandare i visitatori di seguire il percorso debitamente segnalato all'interno delle Grotte e di non uscirne al di fuori in quanto, fermo restando la sicurezza dei luoghi, è consigliato dagli operatori del servizio ai visitatori di mantenere un atteggiamento corretto verso sé stessi, verso gli altri visitatori e verso l'ambiente circostante.

5. Il prezzo del biglietto online o acquistato presso il sito, (oppure presso l'Info Point del Comune in gestione all'ATC sito all'ingresso delle Grotte di Stiffe è stabilito da deliberazione di giunta comunale n. 56 del 12/05/2021 esecutiva, è pari a € 12,00 per la visita con tariffa ordinaria, pari a € 10,00 bambini da 6-14 anni ed over 70 - pari a € 9,00 a persona per gruppi organizzati e scolastici  $\geq$  a 20 persone- gratuiti bambini fino a 6 anni, portatori di handicap compreso accompagnatore, residenti nel Comune di San Demetrio Ne' Vestini, una persona organizzatore accompagnatore dei gruppi composti da 20 persone. Eventuali determinazioni sulle tariffe future verranno immediatamente comunicate al personale dirigente dell'Azienda Speciale.

6. "L'Azienda Speciale Territorio e Cultura" si occupa di provvedere ad un coupon valido per almeno un anno ai visitatori che, dopo l'acquisto del biglietto, non hanno potuto partecipare alla visita per caso fortuito o per forza maggiore da segnalare per tempo all'indirizzo e-mail [grottedistiffe@visitsandemetrio.it](mailto:grottedistiffe@visitsandemetrio.it).

, al quale possono inviarsi eventualmente anche altre tipologie di segnalazioni o informazioni.



## Art. 5

### Servizio Visite Guidate

1. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” garantisce gli orari di apertura del complesso secondo i diversi orari previsti: orario estivo – dal 1 aprile al 15 ottobre – dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (ultimo ingresso); orario invernale – dal 16 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo – dalle ore 10,00 alle ore 17,00 o riduzione o ampliamento degli orari di apertura da concordare con l’ufficio tecnico del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, motivando la necessità e l’obiettivo. Tuttavia, sono fatte salve aperture straordinarie per eventi o manifestazioni istituzionali oppure per attività di manutenzione dei luoghi, interni ed esterni alle Grotte, e di ricerca scientifica.
2. L’Azienda concessionaria può interrompere o sospendere per un periodo di tempo determinato, anche senza preavviso, le attività di visita delle Grotte di Stiffe, ove ciò sia necessario a scongiurare pericoli per la sicurezza dei visitatori o per motivi di urgenza non differibili.
3. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” dota il personale autorizzato alla guida nel percorso delle Grotte di idonea attrezzatura di sicurezza e d’emergenza.
4. Il personale guida i visitatori lungo tutto il percorso definito e previamente si occupa di garantire la sicurezza dei visitatori, i quali dovranno dotarsi di scarpe adeguate antiscivolo, indumenti pesanti e impermeabili, data la percentuale di umidità all’interno pari al 100% con gocciolamento diffuso. I visitatori, inoltre, devono avere un comportamento cauto, consono ai luoghi e rispettoso dell’ambiente e dell’ecosistema circostante.
5. Non è permesso l’accesso alle Grotte a persone con cardiopatia grave e a soggetti con gravi problemi respiratori.
6. Le visite si effettuano normalmente in gruppi non superiori a 30 persone, secondo gli orari stabiliti. I visitatori, singoli o in gruppo come sopra specificato, sono sempre accompagnati da una Guida che si pone in testa, e da uno o più accompagnatori i quali, in considerazione del numero di visitatori o in relazione a circostanze particolari, come la presenza nel gruppo di persone anziane o impossibilitate a compiere tutto l’itinerario o anche più bambini, accompagnano la Guida.
7. Gli accompagnatori si dovranno disporre al centro ed in coda al gruppo, e saranno sempre muniti di una lampada a pila per l’illuminazione di angoli o di passaggi di

particolare pregio, come pure per illuminare, e quindi tutelare, formazioni naturali che si trovino lateralmente ed in prossimità dei passaggi obbligati.

8. Guide ed Accompagnatori devono essere istruiti dall'Azienda sulle modalità per vigilare che nessun visitatore violi le regole poste a tutela delle Grotte e che gli stessi abbiano un comportamento corretto e decoroso.

9. Per ogni visita che comprenda più di 3 gruppi deve essere impiegata in grotta possibilmente una unità aggiuntiva di personale con funzioni di spola tra i gruppi e raccordo con l'esterno.

10. Il numero dei visitatori non deve mai superare quello che potrebbe compromettere l'equilibrio ambientale e le condizioni di contingenza in periodo di Emergenza Covid-19, emergenze epidemiologiche in generale ed altri casi imprevisi ed imprevedibili.

11. Per le visite, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura" può decidere di esternalizzare tale servizio ad esperti speleologi, geologi e comunque personale qualificato.

12. Durante il percorso il personale vigila sul corretto comportamento degli utenti. Essi, infatti, non sono tenuti a toccare nulla dell'ambiente circostante, raccogliere pietre o altri sedimenti, gettare rifiuti, utilizzare il telefono cellulare, sporgersi dalle passerelle, infilare le mani o altri oggetti all'interno di fessure e cavità naturali, usare flash di macchine fotografiche e altri dispositivi, fumare, mangiare, allontanarsi dal gruppo, alzare la voce, toccare le luci o le segnaletiche presenti lungo il percorso ed ogni altro comportamento che possa nuocere al delicato ecosistema ivi presente, alla persona che lo pone in essere e al gruppo di persone presenti.

13. Eventuali danni derivanti da carenze organizzative e strutturali dovranno essere comunicati per iscritto a cura dell'Azienda Speciale al Comune di San Demetrio Ne'Vestini.

## Art. 6


### Gestione e Valorizzazione del Sito

1. "L'azienda Speciale Territorio e Cultura", può valorizzare il sito attraverso attività di pubblicità e conoscenza delle Grotte di Stiffe e attività di studio scientifico dei luoghi.

2. L'Azienda concessionaria, infatti, può sottoscrivere convenzioni con altri Enti come la

o il Ministero della Cultura, istituzioni europee e internazionali, o settore e qualsiasi altro Ente che possa garantire e sviluppare la

implesso ipogeo e che possa, inoltre, salvaguardare il delicato



ecosistema caratteristico del luogo. Tuttavia, la concessionaria può istituire convenzioni a tali fini anche con soggetti privati.

3. Con la stipula delle convenzioni con i suddetti soggetti l'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” può stabilire collaborazioni e altre tipologie di rapporto al fine di pubblicizzare le visite, incrementare l'interesse sociale per queste tipologie di attività e preservare i luoghi delle Grotte, anche attraverso finanziamenti di natura pubblica e privata.

4. L'Azienda Speciale può stipulare convenzioni con Enti di Ricerca nazionali o sovranazionali, gruppi di lavoro specializzati i quali siano interessati a studiare i luoghi e gli ecosistemi. A tal fine, può consentire delle visite specialistiche anche in orari che esulano da quelli dell'apertura al pubblico, a fini di studio e ricerca scientifica.

5. Per l'attività di ricerca prevista al comma precedente l'Azienda concessionaria è tenuta a richiedere preventivamente la collaborazione della commissione tecnico scientifica prevista dal Comune di San Demetrio Ne' Vestini con delibera di Consiglio comunale n.27 del 03/11/2021 e a cui si rimanda.

6. Le attività di studio saranno trasmesse anche alla direzione dell'Ente Parco Naturale Regione Sirente-Velino e i lavori potranno essere pubblicati in report o riviste di carattere scientifico; il materiale prodotto sarà inviato anche al catasto Regionale delle Grotte e delle Aree Carsiche della Regione Abruzzo (Ca.Gra.) di cui all'art. 4 della L.R. 32/75.

7. Nel corso dell'anno l'“Azienda Speciale Territorio e Cultura” può richiedere un controllo ambientale nei luoghi delle Grotte della Commissione Tecnico Scientifica delle Grotte di Stiffe, la quale è composta da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Demetrio Ne' Vestini, da un rappresentante della Federazione Speleologica Abruzzese, da un rappresentante dell'ARTA Abruzzo, da un rappresentante del Gruppo Speleologico Aquilano e da un rappresentante tecnico del Parco Regionale Velino-Sirente (art.5 regolamento per la visita delle Grotte di Stiffe approvato con D. di Consiglio Comunale n. 27 del 03/11/2021)

## **Art. 7**

### **Controlli**

1. L'Azienda Speciale rispetta il presente regolamento e ne garantisce il rispetto da parte dei visitatori. Tuttavia, il Comando di Polizia Locale ha il compito principale di far osservare le presenti disposizioni e quelle stabilite dalla legge in generale all'interno dei luoghi.

2. L'azienda può predisporre un sistema di videosorveglianza, telesoccorso per il controllo del percorso interno delle Grotte di Stiffe, degli edifici soprastanti il complesso e delle altre pertinenze.

## **Art. 8**

### **Sicurezza dei lavoratori**

1. L'Azienda deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

2. In particolare, l'Azienda deve:

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- predisporre il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc.;
- tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- dare attuazione e conformarsi alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 101/2020 e dotare i lavoratori di protezioni da rischio radiologico. Infatti, negli ambienti delle grotte ci potrebbero essere delle sorgenti di radiazioni naturali e l'attività nelle grotte, inevitabilmente, espone i lavoratori a tale tipologia di rischio. A tale proposito, la "Azienda Speciale Territorio e Cultura", applica le disposizioni previste dal richiamato decreto legislativo 101/2020 e da tutte le altre previsioni normative in materia, al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori ed una esposizione protetta a tali radiazioni;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato

dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

3. L'Azienda deve attuare nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti gli atti necessari per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

4. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" garantisce la sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività descritte precedentemente, anche attraverso la dotazione di strumentazione di sicurezza adeguata ai luoghi (caschi, tute impermeabili, bloccanti, corde, discensori ecc...) per eventuali emergenze e per lo svolgimento di attività ordinarie in sicurezza.

## **Art. 9**

### **Piano di Sicurezza**

L'Azienda dovrà predisporre un piano di sicurezza (piano di emergenza), che dovrà essere oggetto di revisione annuale, contenente i seguenti elementi di base:

- Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio;
- Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura;
- Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
- Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga;
- Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio;
- Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l'efficienza delle strutture e delle attrezzature fisse o mobili asservite all'uso delle Grotte;
- Le procedure atte a garantire la manutenzione e l'efficienza di tutti gli impianti tecnologici;
- Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- La predisposizione dell'idonea segnaletica di sicurezza;
- La predisposizione di un registro dei controlli;
- La redazione del Piano di emergenza.

## Art. 10

### Divieto di Subappalto e Subconcessione

1. È fatto assoluto ed espresso divieto alla “Azienda Speciale Territorio e Cultura” di subappalto, subconcessione o di utilizzare qualsiasi altra forma di cessione del contratto di concessione sottoscritto con il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, per la gestione del complesso carsico museale “Le Grotte di Stiffe”.

## Art. 11

### Garanzia Assicurativa, Risarcimento del Danno e Restituzione dei luoghi


1. La “Azienda Speciale Territorio e Cultura” si assume ogni responsabilità di natura civile e penale nell’espletamento dei servizi alla stessa affidati. La stessa è responsabile, altresì, dei danni derivati per fatto proprio, dei suoi dipendenti e dei suoi mezzi, oltre che per imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi e regolamenti. L’Azienda concessionaria è anche responsabile dei danni arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, sia a terzi durante la durata della concessione.

2. L’Azienda concessionaria, a tale proposito, si dota di un’assicurazione che abbia un importo non inferiore a 2.000.000 di € (duemilioni/00) a copertura di danni che possano verificarsi nella gestione del servizio di accompagnamento, visita, gestione tecnica, gestione della biglietteria e altre attività previste in capo all’Azienda dalla convenzione e dal presente regolamento.

3. L’Azienda Speciale risponde, inoltre, di ogni danno derivante dalla carenza manutenzione delle Grotte e dei locali a queste pertinenti e serventi le stesse, della strada verso l’ingresso delle Grotte e dei beni presenti all’interno delle grotte e delle pertinenze. L’Azienda risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell’espletamento dei servizi ivi previsti, o da questi derivanti, e dei danni a persone o cose che possano dagli stessi derivare.

4. L’Azienda concessionaria è responsabile direttamente dei danni causati al proprio personale dipendente durante l’esecuzione della concessione, per i quali si dota di specifica assicurazione. In ogni caso, i lavoratori assunti dall’Azienda hanno l’obbligo di rispettare il presente regolamento, le leggi ordinarie, regionali e statali, e il Regolamento del Comune di San Demetrio Ne’ Vestini.

a della concessione, la “Azienda Speciale Territorio e Cultura” deve  
ii, le pertinenze, gli impianti e le attrezzature, indicati nell’inventario




allegato al Verbale di consegna, nello stato in cui erano al momento della consegna, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. Prima della riconsegna dei luoghi, prevista al primo periodo del presente comma, l'Amministrazione comunale effettua un sopralluogo congiunto con l'Amministratore Unico della "Azienda Speciale Territorio e Cultura", all'esito del quale viene redatto apposito verbale di riconsegna in cui è descritto lo stato dei luoghi al momento della riconsegna. Al citato sopralluogo parteciperà, altresì, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

6. In caso di danni accertati, vige l'obbligo di risarcimento danni a carico della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" oppure il ripristino dei luoghi e delle attrezzature danneggiate.

## **Art. 12**

### **Esatto Adempimento e Risoluzione del Contratto**



1. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" deve fornire informazioni e qualsiasi verifica al Comune di San Demetrio Ne' Vestini sul servizio che effettua per la gestione del complesso carsico de Le Grotte di Stiffe. A tale proposito, il Comune potrà pretendere l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente Regolamento.

2. La risoluzione del contratto può avvenire per oltre che per il mancato pagamento dei canoni di concessione da parte della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" al Comune di San Demetrio Ne' Vestini anche in caso di inerzia grave da parte dell'Azienda Speciale con riguardo alle attività previste dalla convenzione e dal presente Regolamento, nonché in caso di violazione del divieto di subappalto e/o di cessione. La risoluzione può essere disposta anche per mancata stipulazione dell'assicurazione da parte della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" a copertura dei danni verso il Comune di San Demetrio Ne' Vestini e verso i terzi, per mutamento non autorizzato dei luoghi e per mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nonché in tutti gli altri casi previsti dalla convenzione e della normativa.

3. La "Azienda Speciale Territorio e Cultura" garantisce il rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni previste all'interno della convenzione e del presente Regolamento, nonché alle leggi ordinarie in materia civile, penale e amministrativa e la relativa normativa di settore. La violazione degli obblighi ivi previsti comporta la risoluzione del contratto.

3. Il contratto si risolve, inoltre, con la clausola risolutiva espressa presente all'interno della convenzione. Tale clausola sancisce che i dipendenti della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" sono tenuti al rispetto della normativa specifica in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013 e del Regolamento approvato dal Comune di San Demetrio Ne'Vestini il 16.04.2013 con deliberazione della Giunta Comunale n. . 9 del 08/02/2021 consultabile dal sito istituzionale del Comune di San Demetrio Ne'Vestini, nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **Art.13**

#### **Durata, Revoca, Rinnovo della Concessione e Controversie Relative**

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso delle Grotte da parte dell'"Azienda Speciale Territorio e Cultura" per il periodo di concessione della durata di anni 20 (venti).
2. In caso di controversie relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Regolamento e/o della Concessione, il foro competente è quello del Tribunale di L'Aquila.

### **Art. 13**

#### **Spese**

1. Tutte le spese concernenti la registrazione o l'uso sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti.

### **Art. 14**

#### **Trattamento dati**

1. Il trattamento dei dati della "Azienda Speciale Territorio e Cultura" è effettuato dal Comune di San Demetrio Ne'Vestini; il trattamento è improntato a criteri di tutela e correttezza ai fini di acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione del rapporto con l'Azienda. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune medesimo.
2. "L'Azienda Speciale Territorio e Cultura" e i suoi dipendenti sono protetti ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016 e in caso di rettifica dei dati, di uso illegittimo degli stessi e ogni altra necessità relativa al trattamento possono rivolgersi all'indirizzo e-mail [protocollo.sandemetriov@legalmail.it](mailto:protocollo.sandemetriov@legalmail.it).



**Art. 15**


**Disposizioni Finali**

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è demandato alle disposizioni generali, in quanto applicabili, del Codice Civile e ad altre leggi e regolamenti vigenti.

San Demetrio Ne' Vestini, li 31/03/2022

Comune di San Demetrio Ne' Vestini

Il Responsabile Servizio Tecnico Ing. Luciano Rossi




“Azienda Speciale Territorio e Cultura”:

L'Amministratore Unico Giovanni Cappelli



*[A large, faint, diagonal line or signature spans the entire page.]*



1  
2  
3

4  
5

6  
7